

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 recante “*Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale Dirigente dell’Area I, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2010;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 recante “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 ed, in particolare, l’articolo 72 rubricato “*Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo*”;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante “*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 recante “*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed, in particolare, l’art. 24 rubricato “*Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici*”;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ((nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario))*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 recante “*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ed, in particolare, l’articolo 2, “*Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale*”, che al comma 4 dispone “*L’art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l’applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto all’entrata in vigore del predetto articolo 24.*” e al comma 5 dispone “*L’articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d’ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.*”;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” ed, in particolare, l’art. 1 – comma 113;

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - n. 2 del 19 febbraio 2015, registrata alla Corte dei Conti il 13 aprile 2015, Ufficio controllo atti Presidenza consiglio ministri, Ministeri della giustizia e degli affari esteri, Registrazione Prev. n. 924;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2016, registrato all’organo di controllo in data 5 luglio 2016, visto n. 2812, con il quale la dott.ssa Paola CHIARI è stata collocata in posizione di fuori ruolo presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale, in qualità di componente effettivo, con funzioni di Presidente, del Collegio dei Sindaci, dal 6 agosto 2015 e fino alla data di naturale scadenza del Collegio;

VISTO lo stato matricolare della dott.ssa Paola CHIARI dal quale risulta che la stessa è nata a Roma il 7 luglio 1954;

ACCERTATO che la dott.ssa Paola CHIARI alla data del 7 luglio 2019, data del compimento del 65° anno di età, ha maturato un’anzianità contributiva di 45 anni, 8 mesi, ovvero i requisiti per il diritto alla pensione anticipata;

RITENUTO, pertanto, di dover collocare in quiescenza la dott.ssa Paola CHIARI alla data del **1° agosto 2019** avendo l’interessata maturato, a tale data, il diritto a pensione;

D E C R E T A

Articolo 1

Per quanto in premessa indicato, la dott.ssa Paola CHIARI, nata a Roma il 7 luglio 1954, Dirigente di I fascia del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in posizione di fuori ruolo presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale in qualità di componente effettivo, con funzioni di Presidente, del Collegio dei Sindaci, è collocata in quiescenza per limiti di età a decorrere dal **1° agosto 2019**.

Il presente decreto è trasmesso all’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi del decreto legislativo n. 93 del 12 maggio 2016.

Roma, 28 gennaio 2019

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Stefania CRESTI *

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii.